Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 luglio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **934**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 58, relativo al corso di laurea in scienze naturali, è sostituito dai seguenti:

Gli insegnamenti di botanica, fisiologia generale e zoologia sono biennali con distinti esami di profitto alla fine di ogni anno di corso.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **935**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Art. 173 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche dello statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, sono aggiunti i seguenti:

immunologia;
genetica molecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **936**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 57, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere, è modificato nel senso che l'insegnamento di letteratura italiana moderna comparata muta la denominazione in quella di letteratura italiana moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **937**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 999, recante modificazioni allo statuto della Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 999, con il quale è stata istituita la scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Considerato che nel secondo comma dell'art. 656 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 999, è stata indicata erroneamente la durata del corso di studi della scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica in quattro anni anzichè in tre anni, come deliberato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e dalle autorità accademiche dell'Università di Napoli;

Riconosciuta di conseguenza la necessità di rettificare la durata del corso di studi della scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica dell'Università di Napoli;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 656 dello statuto dell'Università di Napoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 999, è soppresso e sostituito dal seguente:

La scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione umana ed educazione demografica ha la durata di tre anni ed ha sede presso la cattedra di fisiopatologia ostetrica e ginecologica. La direzione

della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **938.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Soresina.

N. 938. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Soresina (Cremona), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **939.**

Istituzione in Latina di una sezione staccata del Conservatorio di musica di Roma con annessa scuola media.

N. 939. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituita in Latina, a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, una sezione staccata del Conservatorio di musica di Roma con annessa scuola media e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1979, n. **940.**

Autorizzazione all'Accademia Gioenia, in Catania, ad accettare una eredità.

N. 940. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Accademia Gioenia, in Catania, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal prof. Carmelo Alemagna con testamento olografo pubblicato in data 5 settembre 1955, n. 27253 di repertorio, a rogito dott. Salvatore Chiara, notaio in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 288

DECRETO-LEGGE 9 luglio 1980, n. **301.**

Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale, ad incentivare l'occupazione, tenendo conto altresì delle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 2 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

RIDUZIONE DI ONERI SOCIALI
PER IL RIEQUILIBRIO DEI COSTI DI IMPRESA

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1980 le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi individuali con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposte dall'Istituto centrale di statistica e le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico sono esonerate dal versamento delle intere aliquote dei contributi sociali seguenti:

a) contributo di cui al primo comma, primo alinea, dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, relativo all'assistenza di malattia ai pensionati, nella misura del 3,80 per cento;

b) contributo di solidarietà ai lavoratori agricoli previsto dall'articolo 4, lettera *b)* della legge 26 febbraio 1963, n. 329, nella misura dello 0,58 per cento;

c) contributo integrativo di cui all'art. 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307 e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124 e contributo di cui al primo comma, quarto alinea, dell'art. 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, relativo all'ENAOLI, nella misura complessiva dello 0,16 per cento;

d) contributo di cui agli articoli 8 e 9, primo comma, lettera *a)*, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e all'art. 2, lettera *a)*, della legge 29 novembre 1977, n. 891, relativo agli asili nido, nella misura dello 0,10 per cento.

Con la stessa decorrenza e alle medesime imprese di cui al primo comma è, inoltre, riconosciuta una riduzione di due punti percentuali dei contributi sociali di malattia dovuti dai datori di lavoro per il personale maschile.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1980, le imprese indicate al primo comma operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo

unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono esonerate, altresì, dal versamento dell'intera aliquota dei contributi sociali seguenti:

a) contributo di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativo alla tutela delle lavoratrici madri, nella misura dello 0,53 per cento;

b) contributo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nella misura del 2,01 per cento.

Le riduzioni contributive di cui al presente articolo si applicano alle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1980, valutata in complessive lire 1.800 miliardi, viene iscritta, in ragione di lire 1.200 miliardi e di lire 600 miliardi, nel bilancio dello Stato, rispettivamente, degli anni 1980 e 1981.

Capo II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI

Art. 2.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale e incrementato della somma di lire 600 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1980, di lire 150 miliardi nell'anno 1981, di lire 150 miliardi nell'anno 1982, di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984 e di lire 80 miliardi nell'anno 1985.

Art. 3.

E' conferita al Mediocredito centrale la somma di lire 500 miliardi per la costituzione di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegati nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese.

I rientri, per capitale ed interessi, delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni.

Le somme di cui al precedente comma e i relativi rientri sono tenute dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Mediocredito centrale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità e ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni ai mediocrediti regionali.

Al fondo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

Il limite per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito nella legge 12 novembre 1979, n. 573, viene determinato per l'anno 1980 in lire 500 miliardi.

Art. 5.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 180 miliardi, ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 430 miliardi, ripartita in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1980 e di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1986.

Art. 6.

Gli istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive integrazioni, e gli istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e successive integrazioni, sono autorizzati, in deroga alle norme di legge e di statuto, a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 100 miliardi quale apporto al fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, da erogare in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1980 e lire 70 miliardi nell'anno 1981.

Art. 8.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 45 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982.

Capo III

INTERVENTI PER I TERRITORI DEL MEZZOGIORNO

Art. 9.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nei limiti di lire 500 miliardi, per la realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché per la realizzazione delle

infrastrutture industriali di cui all'art. 49 del testo unico medesimo, in eccedenza all'apporto complessivo previsto dall'art. 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, già aumentato dall'art. 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nonché dall'art. 30 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Gli oneri derivanti da tali impegni gravano sullo stanziamento, per complessive lire 2.500 miliardi, di cui all'art. 22, terzo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Nel caso di ulteriori esigenze connesse alla realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali di cui al precedente primo comma, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può, altresì, autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere impegni nei limiti di lire 400 miliardi a carico, fino a lire 160 miliardi, del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale di cui all'art. 25, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e, fino a lire 240 miliardi, dello stanziamento, di complessive lire 2.500 miliardi, di cui all'art. 22, terzo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel momento in cui abbia accertato, sulla base delle domande presentate ai sensi del secondo comma dello stesso art. 13, il completo assorbimento delle disponibilità di cui al precedente comma destinate al credito agevolato, ne dà comunicazione al Ministro del tesoro il quale provvede immediatamente a impartire istruzioni agli istituti di credito interessati affinché sospendano le istruttorie in corso e l'accettazione di nuove domande di credito agevolato.

Art. 10.

Al fine di assicurare la necessaria integrazione fra investimenti industriali e assetto del territorio, nonché di assicurare il finanziamento dei programmi e progetti disponibili per la realizzazione di infrastrutture nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è autorizzata:

a) l'assegnazione all'ANAS della somma di lire 220 miliardi per le nuove costruzioni stradali e per i completamenti funzionali e l'attrezzatura di tronchi di arterie già avviati, non compresi nei programmi di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 843 ed alla legge 24 aprile 1980, n. 146. La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il successivo trasferimento all'ANAS, in ragione di lire 40 miliardi nell'anno 1980, di lire 100 miliardi nell'anno 1981 e di lire 80 miliardi nell'anno 1982;

b) l'assegnazione alle ferrovie dello Stato della somma di lire 200 miliardi per il raddoppio della linea ferroviaria Bari-Taranto e per il raddoppio del tratto Patti-Milazzo della linea Palermo-Messina. La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il successivo trasferimento alle ferrovie dello Stato in ragione di lire 40 miliardi nell'anno 1980, di lire 80 miliardi nell'anno 1981 e di lire 80 miliardi nell'anno 1982;

c) l'apporto di lire 226 miliardi in favore del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 6, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, in ragione di lire 25 miliardi nell'anno 1980 e di lire 201 miliardi nell'anno 1981;

d) l'ulteriore apporto di lire 337 miliardi in favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione delle opere incluse nel programma quinquennale 1976-80 e non ancora finanziate con i programmi annuali riguardanti le aree territoriali di Gioia Tauro e di Napoli, nonché la Sicilia e la Sardegna. L'importo di lire 337 miliardi è ad incremento della somma di lire 6.800 miliardi entro la quale, ai sensi dell'art. 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel periodo 1976-80, in eccedenza all'importo complessivo previsto dallo stesso art. 22 per il medesimo periodo. Per l'esecuzione di tali opere la Cassa provvede normalmente mediante concessione agli enti locali ed agli enti pubblici interessati;

e) l'assegnazione nell'anno 1980 della somma di lire 30 miliardi al comune di Napoli per opere di manutenzione straordinaria per le reti urbane idriche e fognanti, nonché per la viabilità e l'illuminazione urbana nel territorio comunale, e per opere di sistemazione idrogeologica nella zona di Camaldoli.

Gli interventi di cui alle lettere *a*) e *d*) del presente articolo sono specificati dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 11.

L'art. 137 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal presente:

« Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a lire 5 miliardi nonchè le perizie di variante e suppletive d'importo superiore a lire 3 miliardi vengono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una delegazione speciale.

I progetti esecutivi d'importo non superiore a lire 5 miliardi nonchè le perizie di variante e suppletive d'importo non superiore a lire 3 miliardi sono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, senza il predetto parere, che, tuttavia, può essere richiesto anche per progetti inferiori a detti importi, qualora la Cassa stessa lo ritenga opportuno, in relazione alla natura e complessità dei progetti medesimi ».

Art. 12.

Per l'esecuzione di ricerche e progettazioni finalizzate all'insediamento di attività produttive coerenti con i programmi del Ministero della difesa, da localizzare nei comuni di Gioia Tauro e di S. Ferdinando, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984.

L'esecuzione dei compiti di cui al precedente comma è affidata in concessione all'EFIM, che vi provvede attraverso le società del gruppo, mediante apposita convenzione approvata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con quelli del tesoro e della difesa.

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, quale apporto al Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, da erogare in ragione,

rispettivamente, di lire 200 miliardi e di lire 300 miliardi, negli anni 1980 e 1981 da destinare all'accelerata realizzazione di nuove iniziative e progetti di ampliamento industriale, localizzati nel Mezzogiorno e, in particolare, in Campania ed in Calabria nei settori meccanico, agro-alimentare, siderurgico e componentistico.

Art. 14.

E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, quale apporto al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, da erogare in ragione di lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981, da destinare, per lire 60 miliardi, all'accelerata realizzazione del progetto di sfruttamento minerario del bacino carbonifero del Sulcis in Sardegna, e, per lire 40 miliardi, ad accelerare investimenti sostitutivi ad attività nei settori chimico e delle fibre in Lucania.

Art. 15.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, il CIPE approva la prima fase del piano generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, interessati all'attuazione del piano medesimo nonchè dei tempi di realizzazione delle opere.

Il piano generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Per l'attuazione del piano di cui all'art. 9, primo comma, del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:

a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per la utilizzazione di questo nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti di cui alla precedente lettera *a*) nonchè della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;

c) concessione di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera *a*).

A tal fine è autorizzata:

a) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, nel limite del 30% della spesa preventivata per le opere indicate nella lettera *b*) del precedente comma primo;

b) la concessione ai comuni e loro consorzi di mutui decennali, al tasso agevolato del 3%, in relazione all'ulteriore 30% della spesa, per le opere indicate nella lettera *b*) del precedente comma primo;

c) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale, nel limite massimo del 40% della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dello sviluppo delle zone interessate, per un importo complessivo di lire 100 miliardi;

d) la erogazione di un importo complessivo di lire 25 miliardi per le attività di promozione e di assistenza finanziaria e tecnica previste nelle lettere *a*) e *b*) del precedente comma primo.

I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui alla lettera *b*) del secondo comma del presente articolo sono fissati con decreto del Ministro del tesoro.

In sede di approvazione del piano di cui al primo comma del precedente art. 9 il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente nella lettera *a*) e nella lettera *b*) del secondo comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nella predetta lettera *a*).

L'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è abrogato.

Art. 17.

Le provvidenze di cui al precedente art. 16 sono concesse con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno, su proposta di una commissione composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché da due esperti designati dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 8 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218. La commissione ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede ai compiti di segreteria tecnica.

Art. 18.

Su conforme delibera del CIPE e secondo le modalità da questo precisate, le funzioni ed i fondi di cui al precedente art. 17 del presente decreto possono essere trasferiti ad un consorzio per la metanizzazione del Mezzogiorno costituito dalle regioni meridionali interessate, dalla Cassa per il Mezzogiorno e dall'ENI.

Lo statuto del consorzio è approvato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La vigilanza sul consorzio è esercitata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Sulla base della delibera del CIPE di cui al comma primo del presente articolo, il Ministro del tesoro può altresì trasferire al consorzio, in deroga all'art. 2, quarto comma, della legge 26 novembre 1975, n. 748, la quota delle disponibilità finanziarie del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), istituito con regolamento (CEE) n. 724 del 18 marzo 1975, destinate alle opere di cui al primo comma del precedente art. 16 del presente decreto.

Art. 19.

Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del precedente art. 9 è esente dall'imposta di consumo, istituita con l'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

Art. 20.

L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi di cui al precedente art. 17 sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 190 miliardi nell'anno 1980, di lire 245 miliardi nell'anno 1981 e di lire 170 miliardi nell'anno 1982.

Art. 21.

E' istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un comitato di verifica degli investimenti di cui agli articoli da 9 a 20 del presente decreto, che sono localizzati nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

Il comitato accerta periodicamente lo stato di avanzamento degli investimenti di cui al primo comma.

Di esso fanno parte: un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che lo presiede; un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; un rappresentante del Ministro del tesoro; un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, nonché tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'attività di segreteria del comitato è assicurata dagli uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Capo IV

RISANAMENTO GRUPPO SIR

Art. 22.

Per consentire, nel quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione e di potenziamento del settore dell'industria chimica, il necessario risanamento del gruppo controllato dalla società SIR finanziaria S.p.a., l'ENI è autorizzato ad assumere il mandato per la gestione della predetta società.

Il mandato è conferito, mediante girata delle azioni per procura, per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui al presente capo e, al più tardi, fino al 31 luglio 1981.

Art. 23.

Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'articolo precedente, il comitato di cui all'art. 26 del presente decreto è autorizzato a partecipare sottoscrivendone le azioni fino al limite del sessanta per cento del capitale, alla società consortile per azioni « Consorzio bancario S.p.a. - C.B.S. », previa copertura, da parte di questa, delle perdite cumulate dalla SIR finanziaria S.p.a. al 30 aprile 1980 e previo conferimento, da parte dei soci della società consortile stessa, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comitato è autorizzato ad erogare finanziamenti alle società del gruppo SIR su richiesta dell'ENI, per sopperire alle esigenze della loro gestione.

I finanziamenti sono a titolo oneroso ed a tasso pari al prime-rate vigente al momento dell'erogazione e possono essere utilizzati, ricorrendone l'opportunità, ai fini della copertura delle perdite e della sottoscrizione del capitale delle società finanziate.

Dopo il conferimento del mandato fiduciario i finanziamenti sono deliberati dal comitato previa richiesta dell'ENI. La copertura delle perdite di cui al primo comma è a carico integrale proporzionalmente degli istituti di credito speciale di cui al primo comma dell'art. 29.

Art. 24.

Entro il 31 maggio 1981 l'ENI, d'intesa con il comitato, forma un programma che prevede:

a) le idonee ristrutturazioni e gli utili completamenti degli impianti;

b) il rilievo da parte dell'ente stesso, a valore di stima, delle partecipazioni, delle aziende o impianti integrabili con le proprie attività nel settore chimico;

c) la cessione a terzi delle altre partecipazioni, aziende od impianti;

d) la liquidazione delle imprese o aziende non cedute nè risanabili.

Durante la gestione fiduciaria l'ENI assicura il mantenimento dell'occupazione esistente.

Entro il 31 ottobre 1980 il comitato provvede, d'intesa con l'ENI, a precisare la previsione di risultato economico e il fabbisogno finanziario di gestione del periodo fino al 31 luglio 1981.

Il conto di previsione, di cui al comma precedente, e il programma sono presentati al Ministro delle partecipazioni statali che li sottopone all'approvazione del CIPI entro trenta giorni dalla rispettiva presentazione.

Art. 25.

Con l'approvazione del programma l'ENI è autorizzato ad acquisire le partecipazioni, aziende od impianti di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente e l'acquisto deve essere perfezionato entro il 31 luglio 1981.

A seguito dell'approvazione del conto di previsione, il Ministro del tesoro autorizza, su richiesta del comitato e con proprio decreto, il pagamento delle somme di cui all'art. 28, terzo comma, del presente decreto.

Art. 26.

E' istituito, presso il Ministero delle partecipazioni statali, il comitato per l'intervento nella SIR.

Il comitato è composto da un presidente designato dal Ministro delle partecipazioni statali d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, da un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministro del tesoro.

Il comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle partecipazioni statali.

Il comitato si avvale, fino al 31 luglio 1981, della collaborazione di due esperti scelti tra persone con particolare competenza del settore della chimica industriale dai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato può altresì utilizzare personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione dal Ministero delle partecipazioni statali o da altre amministrazioni dello Stato, dall'ENI, o dall'IRI, nonchè personale e strutture tecniche del comitato istituito col decreto ministeriale 14 aprile 1977 ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, verso rimborso, in quest'ultimo caso, a carico degli stanziamenti di cui all'art. 28 del presente decreto, delle spese di gestione nella misura determinata dal Ministro vigilante.

I membri del comitato, gli esperti ed il personale di cui al comma precedente possono essere collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto.

Alle sedute del comitato assistono il magistrato della Corte dei conti e il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato designati con le procedure di cui all'art. 4 del citato decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 e, ove occorra, gli esperti di cui al terzo comma.

Delle somme ad esso erogate, il comitato rende il conto, al termine della gestione, al Ministro del tesoro che lo approva con proprio decreto.

Art. 27.

Il comitato, direttamente ovvero nell'esercizio dei poteri e delle facoltà spettantigli quale azionista del consorzio bancario SIR, persegue, in esecuzione delle direttive e degli indirizzi del CIPI e, per la durata del mandato anche d'intesa con l'ENI, il risanamento industriale ed il riequilibrio finanziario delle imprese del gruppo SIR ed a tale fine promuove in particolare:

1) il controllo della gestione amministrativa e finanziaria delle predette imprese;

2) l'aggiornamento del programma complessivo di risanamento, formato ai sensi dell'art. 24, e la puntualità ed economicità della sua esecuzione;

3) la sistemazione strutturale e finanziaria del gruppo;

4) gli investimenti anche immediatamente necessari ai fini del recupero e dello sviluppo della produttività;

5) la messa in liquidazione delle imprese non risanabili;

6) ogni altra iniziativa idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al presente capo.

Art. 28.

Le somme assegnate alla Società gestioni e partecipazioni industriali - GEPI in esecuzione del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, ed i rapporti giuridici da questa costituiti ai sensi dello stesso decreto sono trasferiti al comitato di cui all'art. 26.

A favore dello stesso comitato è versata, per le finalità di cui agli articoli dal 22 al 27, la somma di lire 350 miliardi, in essa comprese le somme di cui al comma precedente.

Col decreto di cui all'art. 25, secondo comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre il versamento delle altre somme necessarie nel limite massimo complessivo di spesa di lire 500 miliardi, in essa comprese le somme di cui al primo comma.

Le somme di cui al presente articolo sono depositate in conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato e vengono prelevate su richiesta del comitato di cui all'art. 26 per quote non inferiori a lire 10 miliardi.

Art. 29.

E' istituita, presso la Cassa depositi e prestiti, una sezione autonoma con la finalità di rendersi cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, assistiti da garanzie reali sugli impianti, in essere al 30 giugno 1980, al netto dei crediti eventualmente conferiti al capitale del consorzio alla predetta data per gli scopi di cui all'ultimo comma del precedente art. 23. In corrispettivo dei crediti suddetti la sezione autonoma rilascia ai cedenti titoli non negoziabili per un valore nominale di pari ammontare, le cui condizioni e modalità, saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro.

L'ammortamento dei suddetti titoli avrà inizio dal 1° gennaio 1984.

In occasione dei rilievi, delle cessioni o liquidazioni di cui al precedente art. 24, le somme ricavate spettanti agli istituti di cui al primo comma del presente articolo, devono essere versate alla sezione autonoma.

Le eventuali ulteriori occorrenze per il servizio dei titoli saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti e verranno rimborsate dal Tesoro dello Stato, secondo modalità e condizioni da stabilirsi col decreto del Ministro del tesoro di cui al primo comma del presente articolo.

Il relativo importo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del successivo esercizio.

All'atto della liquidazione della sezione, l'eventuale margine attivo è versato al Tesoro dello Stato.

Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la commissione di vigilanza esplicano le proprie funzioni anche per la sezione autonoma di cui al presente articolo.

Art. 30.

Le società del gruppo S.I.R. — Società italiana resine — sono temporaneamente esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Le eventuali azioni esecutive intraprese nei confronti delle società indicate nel comma precedente per il recupero dei tributi ivi menzionati e maturati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese per lo stesso periodo di applicazione del predetto esonero.

Le grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono esonerate, per il periodo di amministrazione straordinaria, dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al primo comma.

Art. 31.

In relazione al disposto del precedente art. 28, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi — comprensiva dell'autorizzazione di spesa di lire 81 miliardi di cui al decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3 — che sarà stanziata in ragione di lire 350 miliardi e di lire 150 miliardi, rispettivamente, negli anni 1980 e 1981, nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Capo V

INTERVENTI PARTICOLARI NEL SETTORE INDUSTRIALE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 32.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 168 miliardi il primo e di lire 56 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 56 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 168 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 84 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 168 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 84 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981.

Delle somme così attribuite per l'anno 1980, la GEPI S.p.a. destinerà l'importo di lire 100 miliardi a nuovi interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella provincia di Napoli.

Art. 33.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle vigenti norme sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 28 miliardi per l'anno 1980, di lire 25 miliardi per l'anno 1981 e di lire 15 miliardi per l'anno 1982.

Art. 34.

E' autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 400 miliardi, quale apporto al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

L'IRI con l'apporto di cui al precedente comma provvederà all'aumento del capitale sociale della STET S.p.a. al fine di consentire alla società medesima di provvedere alla ricapitalizzazione della concessionaria telefonica SIP S.p.a. per fronteggiare la caduta degli investimenti nel settore della telefonia a salvaguardia dei livelli occupazionali del settore.

Art. 35.

Le funzioni già esercitate dai comitati interministeriali sciolti ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, sono trasferite, limitatamente ai programmi deliberati dai predetti comitati alla data d'entrata in vigore della legge predetta e per i quali siano intervenute richieste di variazione, al comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può delegare ad un Sottosegretario di Stato la presidenza del comitato. I membri di diritto di tale comitato possono, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire da un loro delegato.

Art. 36.

In attesa della definizione di una nuova disciplina organica per la ricerca applicata e tecnologica, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da iscrivere nel bilancio dello Stato per l'anno 1980. La somma suddetta è portata ad integrazione del « Fondo speciale per la ricerca applicata », di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, in aggiunta ai conferimenti disposti con l'art. 29, primo comma, punto II, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in ragione di lire 40 miliardi per gli interventi di cui alla lettera *a*) e di lire 60 miliardi per gli interventi di cui alla lettera *b*).

Capo VI

INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 37.

L'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma dell'art. 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 50 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

Art. 38.

E' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi destinata all'acquisto di mezzi gommati frigoriferi per trasporto di prodotti agro-alimentari.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni delle cooperative e loro consorzi, il relativo piano d'acquisto.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede, mediante licitazione privata, all'acquisto dei mezzi di cui al primo comma, per la loro diretta assegnazione in proprietà alle cooperative ed ai loro consorzi, secondo le indicazioni del piano definito. Detta assegnazione viene disposta sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le cooperative e loro consorzi, nelle quali saranno stabilite le condizioni ed i vincoli relativi alla utilizzazione dei mezzi assegnati.

La predetta somma di lire 150 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980, di lire 60 miliardi nell'anno 1981 e di lire 80 miliardi nell'anno 1982, e sarà fatta affluire ad apposito conto corrente da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato.

Art. 39.

E' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da destinare alla promozione di un piano nazionale — coerente con le linee del piano agricolo nazionale adottato ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1977, n. 984 — per l'acquisizione di impianti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi operanti nel settore.

La predetta somma di lire 250 miliardi viene portata ad incremento degli stanziamenti di cui all'art. 17 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, e viene ripartita in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1989.

Art. 40.

E' autorizzata la costituzione, presso il Ministero del tesoro, di un fondo da destinare alle regioni e province autonome per la concessione della indennità compensativa, di cui alla direttiva (CEE) n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni, ed in armonia con i criteri di cui alla legge di recepimento 10 maggio 1976, n. 352.

Il fondo di cui al comma precedente sarà alimentato con la somma di lire 100 miliardi, da assegnare in ragione di lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981.

Il Ministero del tesoro su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme deliberazione del CIPAA, provvederà al prelevamento da detto fondo delle somme da trasferire al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per l'assegnazione alle regioni e province autonome.

Capo VII

PROGRAMMI FINANZIARI PER PROGETTI PLURIENNALI

Art. 41.

Ai fini della cooperazione italiana a favore dei Paesi in via di sviluppo, fermi restando gli impegni previsti con apposito provvedimento per l'esercizio 1980, il volume complessivo degli stanziamenti da iscrivere per gli anni 1981, 1982 e 1983 resta determinato, rispettivamente, in 1.000, 1.500 e 2.000 miliardi.

Gli stanziamenti saranno utilizzati nel reciproco interesse dell'Italia e dei Paesi in via di sviluppo beneficiari e saranno opportunamente ripartiti tra l'aiuto pubblico bilaterale e quello multilaterale.

Art. 42.

Per l'attuazione a cura del Ministero del tesoro di un programma di interventi finalizzati al completamento, ammodernamento e razionalizzazione degli immobili e delle dotazioni dell'Amministrazione dello Stato nella città di Roma è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 miliardi, di cui lire 20 miliardi sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980.

Art. 43.

E' autorizzata la spesa di lire 240 miliardi destinata a sopperire alle esigenze relative alle spese di primo impianto e di automazione per l'istituendo Servizio nazionale dell'impiego.

La somma relativa agli esercizi 1980 e 1981, rispettivamente di lire 50 miliardi e 90 miliardi, sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro, su richiesta di quello del lavoro e della previdenza sociale, con propri decreti, provvederà al trasferimento a competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Capo VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE AD AZIENDE
E ISTITUTI DI CREDITO PUBBLICI

Art. 44.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con l'importo di L. 205.829.040.000 all'aumento del capitale fino a lire 300 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

La somma di L. 205.829.040.000 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 57 miliardi per l'anno 1980, di lire 92 miliardi per l'anno 1981 e di L. 56.829.040.000 per l'anno 1982.

Art. 45.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 190 miliardi, ripartita in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1980, di lire 80 miliardi nell'anno 1981 e di lire 35 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicato:

Banco di Napoli: lire 123 miliardi, di cui lire 50 miliardi nell'anno 1980, lire 50 miliardi nell'anno 1981 e lire 23 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

Art. 46.

E' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982, per effettuare un conferimento a favore del Credito industriale sardo. L'Istituto iscriverà la somma conferita al « Fondo speciale » di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potrà essere utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

E' autorizzata la spesa complessiva di L. 22.300.000.000, ripartita in ragione di lire 8 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981 e di L. 6.300.000.000 nell'anno 1982, per effettuare conferimenti ai fondi di dotazione dei seguenti istituti di credito:

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - ISVEIMER: L. 18.300.000.000, di cui lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981 e lire 6.300.000.000 nell'anno 1982;

Istituto regionale per il finanziamento in Sicilia - IRFIS: lire 4 miliardi, di cui 2 miliardi nell'anno 1980, 2 miliardi nell'anno 1981.

La Cassa per il Mezzogiorno e, pure in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie, le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, possono partecipare al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS in misura anche diversa dalle percentuali indicate dall'art. 3 e dal primo comma dell'art. 20 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

Art. 47.

L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità è fuso, mediante incorporazione, nel Consorzio di credito per le opere pubbliche.

La fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali dei due enti riferite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le situazioni patrimoniali dei due enti sono formate dai rispettivi consigli di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Entro il mese successivo le assemblee degli enti partecipanti approvano il rapporto di cambio delle quote di capitale sulla base delle predette situazioni patrimoniali.

Qualora il rapporto di cambio non sia approvato dalle assemblee entro il termine previsto, la sua determinazione sarà effettuata da un collegio arbitrale composto da tre membri, designati rispettivamente dalla Banca d'Italia, dal CREDIOP e dall'ICIPU.

Alla fusione prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 51 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. I termini indicati nel predetto articolo decorrono dalla data dalla quale avrà effetto la fusione.

Tutti gli atti necessari o comunque connessi alla fusione medesima rientrano nel regime fiscale previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 48.

Lo scopo del Consorzio di cui al primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è modificato come segue:

« Il Consorzio ha lo scopo di effettuare operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine ad enti pubblici e ad aziende ad essi appartenenti per consentire la realizzazione di opere e servizi pubblici, la formazione e l'attuazione di strumenti urbanistici e programmi di utilizzazione e difesa del territorio. Esso può inoltre acquistare e scontare crediti a medio e lungo termine verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed altri enti di diritto pubblico, nonchè verso le istituzioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte.

Il Consorzio effettua altresì finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese industriali, commerciali e di servizi per la esecuzione di opere, impianti e servizi in Italia e all'estero, nonchè a imprese esercenti la locazione finanziaria di impianti industriali.

I finanziamenti possono essere effettuati in contanti o in obbligazioni, in valuta nazionale o estera.

Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche mediante rilievo di contratti effettuati da altri enti.

Le operazioni creditizie del Consorzio sono assistite da garanzie reali, immobiliari e mobiliari, ovvero da delegazioni su cespiti comunque delegabili rilasciate da enti pubblici. Il Consorzio ha peraltro facoltà di accettare idonee garanzie di altra natura. Esso può inoltre convenire, a garanzia delle operazioni creditizie, la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Il Consorzio può costituire fondi di investimento di valori pubblici e privati, a reddito fisso o variabile, ed assumere partecipazioni in enti pubblici e società private, in Italia e all'estero: esso può inoltre acquistare, vendere e negoziare titoli pubblici e privati, anche di propria emissione, in valuta nazionale ed estera, ed effettuare operazioni di anticipazione su valori mobiliari ».

L'art. 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è sostituito dal seguente:

« Il Consorzio, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti per l'esercizio della sua attività, può, previa autorizzazione della Banca d'Italia, emettere obbligazioni e ricorrere ad ogni altra forma di provvista a medio e lungo termine. I titoli emessi dal Consorzio potranno essere nominativi o al portatore, in valuta nazionale o estera, con o senza particolari garanzie.

Le obbligazioni del Consorzio sono ammesse di diritto alla quotazione di borsa ».

Le autorizzazioni ad effettuare operazioni di finanziamento previste da leggi speciali o da loro disposizioni attuative concesse all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità sono estese al Consorzio con l'entrata in vigore del presente decreto.

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità conservano la loro validità ed il loro grado a favore del Consorzio senza bisogno di alcuna formalità o annotamento. Parimenti conservano la loro validità le garanzie esistenti a favore degli obbligazionisti dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Art. 49.

Al Consorzio di credito per le opere pubbliche è applicabile la procedura della liquidazione regolata dal capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Lo statuto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, determinerà il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote e disciplinerà gli organi, la organizzazione e il funzionamento del Consorzio.

Il decreto di approvazione del nuovo statuto del Consorzio stabilirà la data dalla quale avrà effetto la fusione di cui all'art. 47 del presente decreto.

Con decorrenza da quest'ultima data sono abrogati il primo comma dell'art. 2, escluso il riferimento alla Cassa depositi e prestiti, l'art. 10 e l'art. 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, come modificato dalla legge di conversione del 14 aprile 1921, n. 488, nonchè l'art. 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le imprese di pubblica utilità.

E' inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente articolo e dei precedenti articoli 47 e 48.

Art. 50.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio può autorizzare, anche con provvedimento generale, gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, eventualmente indicando limiti e modalità.

Il Comitato del credito, anche con provvedimento generale, può autorizzare gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, e certificati di deposito, con l'indicazione di eventuali limiti e modalità.

Art. 51.

La Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro e per il termine ivi indicato, a possedere quote del capitale dell'IMI in misura superiore al 50 per cento.

Capo IX

DEPOSITI DI FONDI LIQUIDI DI ENTI PUBBLICI

Art. 52.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli istituti di credito che riscuotono i contributi per conto dell'INPS sono tenuti a riversare nelle contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle direzioni provinciali dell'INPS tutte le disponibilità liquide dell'ente medesimo sussistenti alla stessa data, escluso un importo che sarà stabilito dall'INPS per ciascun istituto.

L'ammontare complessivo degli importi di cui al precedente comma non potrà superare l'importo massimo delle disponibilità che l'ente può tenere presso le aziende di credito, determinate con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 4 della legge 6 agosto 1966, n. 629.

A decorrere dalla data di cui al primo comma gli istituti di credito in parola debbono riversare ogni cinque giorni tutte le disponibilità eccedenti l'importo di cui al primo comma nelle predette contabilità speciali.

Art. 53.

Dall'entrata in vigore del presente decreto, gli enti e le gestioni mutualistiche debbono provvedere al versamento in conti correnti presso il Tesoro dello Stato delle disponibilità liquide detenute presso il sistema bancario a qualsiasi titolo per conto proprio o di terzi.

Gli eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi saranno ricostituiti presso la tesoreria statale.

Art. 54.

Dall'entrata in vigore del presente decreto le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato alle regioni a statuto ordinario e speciale sono versati in conti correnti non vincolati con la tesoreria centrale dello Stato.

Le richieste di prelevamento delle regioni debbono essere formulate prevedendo il pieno utilizzo delle disponibilità a qualunque titolo per conto proprio o di terzi in essere presso il sistema bancario.

Gli eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi saranno ricostituiti presso la tesoreria statale.

Le regioni sono tenute a produrre ogni mese al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, una dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità bancarie di cui al secondo comma.

Art. 55.

I conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli di cui al successivo comma.

I conti correnti fruttiferi, liberi o vincolati, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tramutati in conti correnti infruttiferi, con eccezione dei conti correnti fruttiferi della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal tesoro.

Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con il presente articolo.

Capo X

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 56.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1980 nel complessivo importo di 3.760 miliardi di lire si provvede:

a) quanto a lire 150 miliardi con corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, con utilizzo dell'accantonamento « Ricapitalizzazione degli istituti di credito »;

b) quanto a lire 200 miliardi con corrispondente riduzione del cap. 4678 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 e quanto a lire 60 miliardi mediante corrispondente riduzione del cap. 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario, in relazione all'abrogazione dell'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

c) quanto a lire 3.350 miliardi con i maggiori gettiti derivanti dalla manovra tributaria complessiva che trova attuazione nel decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e nelle disposizioni del Ministro delle finanze in data 2 luglio 1980, in materia di valutazione e definizione per adesione delle imposte di registro e successorie non-

ché in ordine alle caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 57.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — REVIGLIO — LA MALFA — BISAGLIA — FOSCHI — DE MICHELIS — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 4

DECRETO-LEGGE 9 luglio 1980, n. **302.**

Istituzione del Fondo di solidarietà per interventi finanziari finalizzati allo sviluppo dell'occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire un Fondo di solidarietà per interventi finanziari finalizzati allo sviluppo dell'occupazione, tenendo conto delle particolari esigenze del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 2 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' istituito presso l'Istituto mobiliare italiano - I.M.I. il « Fondo di solidarietà per interventi finanziari finalizzati allo sviluppo dell'occupazione », nella forma di gestione speciale autonoma.

Il Fondo è alimentato da un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini pensionistici, a carico dei dipendenti comunque qualificati da aziende, amministrazioni, enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente, esclusi gli apprendisti e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

L'importo del contributo di cui al comma precedente è, a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali, elemento della retribuzione, ma non concorre alla formazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il predetto contributo è dovuto per un quinquennio con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1980.

La riscossione del contributo, salvo quanto previsto dal successivo settimo comma, è effettuata dagli enti e fondi che gestiscono l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori per i quali il contributo medesimo è dovuto.

Gli enti incaricati della riscossione versano al Fondo i contributi incassati entro quindici giorni dalla data di contabilizzazione centralizzata della riscossione medesima.

Per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato il versamento è effettuato direttamente dalle singole amministrazioni.

Al contributo di cui al presente articolo si applicano le procedure di riscossione coattiva e le sanzioni previste per i contributi di competenza dell'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori per i quali il contributo è dovuto.

Le somme annualmente versate dai lavoratori sono rimborsate dal Fondo alla scadenza del quinto anno successivo a quello di versamento, maggiorate dei relativi interessi esenti da imposte.

La misura degli interessi, decorrenti dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento, è stabilita con decreto del Ministro del tesoro, con riferimento alla media degli interessi passivi praticati dagli istituti o dalle aziende di credito nel quinquennio di riferimento, rilevati dalla Banca d'Italia.

Le amministrazioni dello Stato nonchè gli enti ed i fondi provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno, a rilasciare ai lavoratori un attestato dal quale risulti l'importo del contributo versato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Copia di detto attestato è trasmesso al « Fondo ».

Art. 2.

Nei primi dodici mesi a decorrere dall'inizio di funzionamento del Fondo, gli interventi sono diretti allo sviluppo dei settori economici nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Le proposte di intervento, formulate dal consiglio di amministrazione del Fondo, sono sottoposte al parere del CIPE.

Per gli anni successivi al 30 giugno 1981 potranno essere stabiliti interventi di natura diversa ed individuate altre aree di operatività del Fondo su proposta del CIPE, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 3.

Il Fondo è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da:

tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

due membri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un membro designato da ciascuno dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

un membro designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

un membro designato dall'I.M.I.

Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto nel suo seno dal consiglio medesimo.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio di amministrazione può avvalersi della collaborazione di esperti che partecipano alle sedute con voto consultivo.

Art. 4.

Il collegio dei sindaci del Fondo è presieduto dal presidente del collegio dei sindaci dell'I.M.I. ed è composto da due membri designati dai Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

I membri effettivi e supplenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono emanate le norme di amministrazione nonchè quelle concernenti le modalità e le procedure degli interventi del Fondo.

Con apposita convenzione tra l'I.M.I. e il Fondo sono regolati i rapporti derivanti dagli adempimenti connessi alla attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — FOSCHI — PANDOLFI — LA MALFA — REVIGLIO — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. 303.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Dr. Piero Fojanini di studi superiori », in Sondrio.

N. 303. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni agli articoli 5, 8 e 9 dello statuto della fondazione « Dr. Piero Fojanini di studi superiori », in Sondrio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, n. 664.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1980.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1978, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, registrato alla Corte dei conti, ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, addì 13 novembre 1978, registro n. 40, foglio n. 391, e successive modificazioni;

Vista la lettera della segreteria del consiglio di amministrazione per le poste e telecomunicazioni in data 18 marzo 1980, con la quale si comunica che il sig. Giuliano Maisto, nominato membro del consiglio col predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1978, sarà collocato a riposo a decorrere dal 1° aprile 1980 per raggiunti limiti di età, decadendo così dalla carica di consigliere;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1973, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte II, quarto supplemento al n. 35 dell'11 dicembre 1973, che approva il regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in seno al consiglio di amministrazione, alle commissioni consultive provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, alle commissioni centrali e provinciali per gli uffici locali ed alle commissioni consultive di zona, modificato con decreto ministeriale 16 febbraio 1974, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte II, secondo supplemento al n. 6 del 21 febbraio 1974 e con decreto ministeriale 28 febbraio 1978, pubblicato nell'8° Bollettino straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte II del 16 marzo 1978;

Visto, in particolare, l'art. 51 del menzionato regolamento elettorale, il quale prevede che i rappresentanti che decadono dalla carica sono sostituiti per il residuo periodo di durata della carica stessa con i candidati che appartengono alla stessa lista e che li seguono nello ordine dei voti preferenziali riportati;

Vista la delibera del comitato elettorale in data 25 settembre 1978, relativa alla proclamazione dei risultati dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per le poste e telecomunicazioni, dalla quale si rileva che nella lista n. 2 (UIL-Post) al menzionato sig. Giuliano Maisto seguono nell'ordine dei voti preferenziali riportati il dott. Domenico Molinini (voti 2867) ed il sig. Baffa Scinelli Francesco (voti 2484);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° aprile 1980 e fino al 3 ottobre 1981 il dott. Domenico Molinini, dirigente superiore della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato consigliere di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del sig. Giuliano Maisto, ed il sig. Baffa Scinelli Francesco, portalettere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato membro supplente del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del dott. Domenico Molinini.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1980
Registro n. 16 Poste, foglio n. 233

(6134)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Broncodil », nella confezione da 20 compresse della ditta Laboratoires Estachy di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Giuseppe Mattioli, in Milano. (Decreto di revoca n. 6031/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 16 maggio 1950, con il quale venne registrato al n. 3292 la specialità medicinale denominata «Broncodil», nella confezione da 20 compresse, a nome della ditta Laboratoires Estachy di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Giuseppe Mattioli, con sede in Milano, via Teodosio n. 60, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Brocodil », nella confezione da 20 compresse, registrata al n. 3292 in data 16 maggio 1950, a nome della ditta Laboratoires Estachy di Parigi (Francia) rappresentata in Italia dalla ditta Giuseppe Mattioli, con sede in Milano, via Teodosio n. 60.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6453)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pirosten » supposte adulti e la relativa serie supposte bambini, ambedue nella confezione da 6 supposte della ditta C.I.F.A. farmaceutici S.p.a., in Torino, successivamente ceduta alla ditta Istituto farmaceutico Guarnieri, in Roma, ed alla ditta Samoa farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 6024/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 23 giugno 1960, con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 17000 e 17000/1 la specialità medicinale denominata « Pirosten » supposte adulti e la relativa serie supposte bambini, ambedue nella confezione da 6 supposte, a nome della ditta C.I.F.A. farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00527280010, con sede e domicilio fiscale in Torino, corso Venezia n. 10, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Viste le scritture private in data 14 giugno 1961, registrata in Roma, il 1° luglio 1961 al n. C 168, ed in data 13 novembre 1961, registrata in Roma, il 18 novembre 1961 ai numeri D 17906 e D 17907, con le quali il prodotto suddetto venne ceduto rispettivamente alla ditta Istituto farmaceutico Guarnieri, con sede in Roma, via delle Robinie n. 10 ed alla ditta Samoa Farmaceutici, con sede in Roma, via Catanzaro n. 9;

Considerato che questo Ministero non ha dato corso al richiesto trasferimento di autorizzazione, in quanto la ditta acquirente non ha inviato la documentazione richiesta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pirosten » supposte adulti e la relativa serie supposte bambini, ambedue nella confezione da 6 supposte, registrate rispettivamente ai numeri

17000 e 17000/1 in data 23 giugno 1960, a nome della ditta C.I.F.A. farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00527280010, con sede e domicilio fiscale in Torino, corso Venezia n. 10, successivamente ceduta alla ditta Istituto farmaceutico Guarnieri, con sede in Roma, via delle Robinie n. 10, ed alla ditta Samoa farmaceutici, con sede in Roma, via Catanzaro n. 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6368)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neo-Eucardina », nella confezione flacone da 30 cc, della ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma, successivamente ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 6023/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 7 luglio 1954, con il quale, tra l'altro, venne registrata al n. 9133 la preparazione gocce della specialità medicinale denominata « Neo Eucardina », nella confezione flacone da 30 cc, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla n. 101, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata registrata a Roma il 23 dicembre 1971 al n. 38153, con la quale il prodotto suddetto venne ceduto alla ditta Farmaroma S.r.l. - Laboratori farmaco biologici, codice fiscale 00424550580, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Prenestina n. 707;

Considerato che questo Ministero non ha dato corso al richiesto trasferimento di autorizzazione, in quanto la ditta acquirente non ha inviato la documentazione richiesta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della preparazione gocce della specialità medicinale denominata « Neo Eucardina », nella confezione flacone da 30 cc, registrata al n. 9133 in data 7 luglio 1954, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla n. 101, successivamente ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l. - Laboratori farmaco biologici, codice fiscale 00424550580, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Prenestina n. 707.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6367)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gocce Berd », nella preparazione flacone da g 30,15, della ditta Stabilimento chimico farmaceutico G. Alberani S.p.a., in Bologna. (Decreto di revoca n. 6021/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1956, con il quale venne registrata al n. 11377 la specialità medicinale denominata « Gocce Berd », nella preparazione flacone g 30,15, a nome della ditta Stabilimento chimico farmaceutico G. Alberani S.p.a., con sede in Bologna, via Monticelli n. 2/4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la stessa sede;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gocce Berd », nella preparazione flacone da g 30,15, registrata al n. 11377 in data 18 luglio 1956, a nome della ditta Stabilimento chimico farmaceutico G. Alberani S.p.a., con sede in Bologna, via Monticelli n. 2/4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6365)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Arhemapectine Gallier », nella confezione 4 fiale da ml 20 della ditta Laboratorio Gallier di Parigi, rappresentata in Italia dalla ditta R. Galdi, in Milano. (Decreto di revoca n. 6020/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 4 febbraio 1952, con il quale venne registrata al n. 5722, a nome della ditta Laboratorio Gallier di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta R. Galdi, con sede in Milano, via Farini n. 52 (già in via San Giovanni alla Paglia n. 3), la specialità medicinale denominata « Arhemapectine Gallier » 4 fiale da ml 20, preparata nell'officina farmaceutica della medesima ditta estera;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Arhemapectine Gallier » 4 fiale da ml 20, registrata al n. 5722 in data 4 febbraio 1952, a nome della ditta Laboratorio Gallier di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta R. Galdi, con sede in Milano, via Farini n. 52.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6364)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Dichiarazione di « territorio indenne da brucellosi bovina » della provincia di Brescia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1979, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la nota n. B.S. 3/2/3700 del 5 marzo 1980 dell'assesorato alla sanità della regione Lombardia con la quale si chiede per la provincia di Brescia il riconoscimento di « territorio indenne da brucellosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Brescia è dichiarato « indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6327)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1980.

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Novara dell'autorizzazione ad esercitare alcuni impianti in regime di magazzino generale e contestuale autorizzazione alla S.p.a. Avandero a subentrare negli stessi impianti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1927, 22 luglio 1927, 23 febbraio 1949, 7 maggio 1955 e 10 ottobre 1962, con i quali il consorzio agrario provinciale di Novara è stato autorizzato ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate con sede principale in Novara, via Bartolino da Novara, e varie succursali nella provincia;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1967, con il quale il predetto consorzio è stato autorizzato a ricevere in deposito anche merci estere in alcuni impianti del proprio magazzino generale ubicato in Novara;

Vista l'istanza in data 2 ottobre 1978, con la quale il consorzio stesso ha chiesto la revoca delle autorizzazioni ad esercitare in regime di magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere negli impianti numeri 2, 3, 5, 7, lettera *f*), del complesso sito in Novara;

Vista l'istanza in data 4 ottobre 1978, con la quale la S.p.a. Avandero ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare, negli impianti dismessi dal consorzio agrario provinciale, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le deliberazioni n. 305 del 18 dicembre 1978 e n. 69 del 5 marzo 1979, con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara, rispettivamente, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle predette istanze ed ha approvato il regolamento e le tariffe che la S.p.a. Avandero dovrà applicare nel magazzino generale;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate al consorzio agrario provinciale di Novara, soc. coop. r.l., con sede in Novara, piazza Martiri della Libertà n. 6, le autorizzazioni ad esercitare in regime di magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate, ed estere gli impianti sotto elencati del complesso sito in Novara, via Bartolino da Novara:

n. 2: mq 1230 circa;
n. 3: mq 1492 circa;
n. 5: mq 4752 circa;
n. 7: mq 1045 circa;
lettera *f*): mq 830.

I predetti impianti risultano comunque meglio descritti nella relazione tecnica e nei disegni planimetrici presentati a corredo delle istanze di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

La S.p.a. Avandero, con sede in Biella (Novara), via Isonzo n. 8, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere negli impianti dismessi dal consorzio agrario provinciale di Novara, sopra individuati.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano il regolamento e le tariffe approvate dalla camera di commercio di Novara con deliberazione n. 69 del 5 marzo 1979.

Art. 4.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.p.a. Avandero è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale, è stabilito in L. 30.000.000 (trentamilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(6234)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delle zone danneggiate nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Abruzzo che segnala il carattere eccezionale delle grandinate del 9, 10, 17, 18, 21, 23 giugno 1979 in vari comuni della provincia di Pescara; del 4, 6 giugno, 19 agosto, 25 settembre 1979 in vari comuni della provincia di Teramo e del 25 settembre 1979 in vari comuni della provincia di Chieti;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Pescara - grandinate del 9, 10, 17, 18, 21, 23 giugno 1979 nel territorio dei comuni di Civitaquana, Spoltore, Cappelle Sultavo, Collecorvino, Moscufo, Loreto Aprutino, Catignano;

Teramo - grandinate del 4, 6 giugno, 19 agosto, 25 settembre 1979 nel territorio dei comuni di Cortino, Teramo, Montorio al V., Colonnella, Martinsicuro, Controguerra, Corropoli, Roseto degli Abruzzi;

Chieti - grandinata del 25 settembre 1979 nel territorio dei comuni di Pretoro, Rapino, Fara F. Petri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro: MARCORA

(6051)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, in Genova, stabilimenti in Genova-Fegino e Carasco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della soc. p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco (Genova);

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1979, 10 agosto 1979, 5 gennaio 1980 e 5 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1979 al 13 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco (Genova), è prolungata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6502)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1980.

Inclusione del consorzio di segreteria dei comuni di Vinovo e Candiolo tra le sedi di classe seconda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1978 con il quale è stata disposta la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini della assegnazione della qualifica del segretario;

Visto il decreto n. 1504 del 16 giugno 1980, con il quale il prefetto di Torino ha approvato la costituzione del consorzio di segreteria tra i comuni di Vinovo e Candiolo;

Considerato, pertanto, che l'anzidetto consorzio di segretaria tra i comuni di Vinovo e Candiolo che conta 12.842 abitanti deve essere incluso tra i comuni della classe seconda;

Visti gli articoli 4 e 6 della legge 8 giugno 1962 n. 604, nonchè gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749 e la tabella *A* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il consorzio di segreteria tra i comuni di Vinovo e Candiolo è incluso tra quelli della classe seconda e ad esso è assegnato un segretario generale di seconda classe.

Il prefetto della provincia di Torino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 giugno 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(6448)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche delle zone danneggiate nella regione Toscana.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interessi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Toscana che segnala il carattere eccezionale della siccità dei mesi di aprile-maggio in vari comuni delle provincie di Arezzo e Firenze, della tempesta di vento e gelate del 31 dicembre 1979 e 1, 2, 3 gennaio 1980 in vari comuni della provincia di Lucca, della tempesta di vento del 31 dicembre 1979 in vari comuni della provincia di Massa Carrara e delle grandinate del 4 giugno, 17 luglio, 7, 8, 18 agosto 1979 in vari comuni della provincia di Siena;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Arezzo - siccità verificatasi nei mesi di aprile-maggio 1979 nel territorio dei comuni di Stia, Pratovecchio, Subbiano, Capolona, Castel S. Niccolò, Montemigniaio, Chitignano, Chiusi della Verna, Ortignano, Talla, Castelfocognano, Bibbiena, Poppi, Pieve S. Stefano, Sestino, Monterchi, San Sepolcro, Piana di Scò, Cavriglia, Bucine, Pergine, Valdarno, Laterina, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna, Castelfranco di Sopra, Montevarchi, Arezzo, Cortona, Castiglione Fiorentino, Civitella della Chiana, Monte San Savino.

Firenze - siccità primavera-estate 1979 nel territorio dei comuni di Barberino di Mugello, Borgo S. Lorenzo, Calenzano, Cantagallo, Castelfiorentino, Certaldo, Dicomano, Figline Valdarno, Firenzuola, Gambassi, Incisa Valdarno, Marradi, Montaione, Palazzuolo sul Senio, Rignano sull'Arno, S. Godenzo, S. Pietro a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio.

Lucca - tempeste di vento e gelate del 31 dicembre 1979 e 1, 2, 3 gennaio 1980 nei comuni di Camaiore, Massarosa, Viareggio, Pietrasanta, Seravezza e Forte dei Marmi. Grandinata del 9 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Camaiore, Viareggio, Pietrasanta, Massarosa.

Massa Carrara - tempeste di vento del 31 dicembre 1979 nel territorio dei comuni di Massa, Montignoso e Carrara.

Siena - grandinate del 4 giugno, 17 luglio, 7, 8, 18 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Gaiole in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d'Orcia, Chiusi, Murlo, Montepulciano, Radda in Chianti, Piancastagnaio, Montalcino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1980

Il Ministro: MARCORA

(6473)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1980.

Concessione per sei mesi dell'indennità di cui all'art. 20, commi terzo e quarto, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Same, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, concernente interventi urgenti per l'editoria;

Visto l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Same, con sede e stabilimento in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione dell'indennità di cui al citato articolo 20, commi 3 e 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi in eccedenza rispetto alle esigenze aziendali;

Sentita la commissione di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Ii favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Same, con sede e stabilimento in Milano, in eccedenza rispetto alle esigenze aziendali è disposta la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 20, commi 3 e 4, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, per il periodo dal 16 maggio 1980 al 16 novembre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6614)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1440/80 del Consiglio, del 30 maggio 1980, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico.

Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico.

Regolamento (CEE) n. 1441/80 della commissione, del 9 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1442/80 della commissione, del 9 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1443/80 della commissione, del 9 giugno 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1444/80 della commissione, del 9 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 49 (codice 0490), originari dell'Uruguay, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1445/80 della commissione, del 9 giugno 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114, della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n 1446/80 della commissione, del 9 giugno 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1447/80 della commissione, del 9 giugno 1980, che modifica il tasso delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1448/80 della commissione, del 9 giugno 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3035/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured », nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune (GU n. L 341 del 31. 12. 1979).

Pubblicati nel n. L 144 *del* 10 *giugno* 1980

(137/C)

Regolamento (CEE) n. 1449/80 della commissione, del 10 giugno 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1450/80 della commissione, del 10 giugno 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1451/80 della commissione, del 3 giugno 1980, recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1980.

Regolamento (CEE) n. 1452/80 della commissione, del 4 giugno 1980, che deroga il dazio antidumping sui pannelli duri importati in Irlanda originari della Cecoslovacchia e della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1453/80 della commissione, del 7 giugno 1980, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1454/80 della commissione, del 9 giugno 1980, che modifica l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati fissato dai regolamenti (CEE) n. 792/80 e (CEE) n. 1063/80.

Regolamento (CEE) n. 1455/80 della commissione, del 10 giugno 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1456/80 della commissione, del 10 giugno 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1457/80 del Consiglio, del 9 giugno 1980, che conferma le misure di salvaguardia per i filati testurizzati di fibre tessili poliammidiche per tappetti originari di taluni paesi terzi ed importati nel Regno Unito.

Pubblcati nel n. L 145 *dell'*11 *giugno* 1980

(138/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi del 4 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	838,30	838,30	838,40	838,30	838,25	—	838,20	838,30	838,30	838,30
Dollaro canadese . . .	734,10	734,10	733,75	734,10	733,75	—	734,20	734,10	734,10	734,10
Marco germanico .	478,05	478,05	478,05	478,05	478,30	—	477,96	478,05	478,05	478,05
Fiorino olandese .	436,75	436,75	436,85	436,75	436,65	—	436,30	436,75	436,75	436,75
Franco belga . .	29,88	29,88	29,90	29,88	29,88	—	29,87	29,88	29,88	29,85
Franco francese .	206,05	206,05	206,10	206,05	206,15	—	205,95	206,05	206,05	206,05
Lira sterlina . .	1972,20	1972,20	1971,95	1972,20	1971 —	—	1972,50	1972,20	1972,20	1972,50
Lira irlandese .	1792,50	1792,50	1798 —	1792,50	1792 —	—	1796 —	1792,50	1792,50	—
Corona danese . .	154,33	154,33	154,30	154,33	154,30	—	154,35	154,33	154,33	154,35
Corona norvegese . .	173,53	173,53	173,65	173,53	173,60	—	173,70	173,53	173,53	173,53
Corona svedese . . .	202,60	202,60	202,50	202,60	202,50	—	202,56	202,60	202,60	202,60
Franco svizzero . .	520,32	520,32	520,90	520,32	520,50	—	520,90	520,32	520,32	520,32
Scellino austriaco . .	67,295	67,295	67,30	67,295	66,80	—	67,36	67,295	67,295	67,29
Escudo portoghese .	17,15	17,15	17,20	17,15	17,17	—	17,25	17,15	17,15	17,15
Peseta spagnola . . .	11,95	11,95	11,96	11,95	11,94	—	11,94	11,95	11,95	11,95
Yen giapponese . .	3,825	3,825	3,83	3,825	3,823	—	3,827	3,82	3,825	3,82

Media dei titoli del 4 luglio 1980

Rendita 5 % 1935	63,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	89,600
» 5,50 % » » 1968-83 . .	85,825
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	83,150
» 6 % » » 1970-85 . .	79,600
» 6 % » » 1971-86 . .	77,825
» 6 % » » 1972-87 . .	76,350
» 9 % » » 1975-90 .	76,750
» 9 % » » 1976-91 . .	78,625
» 10 % » » 1977-92 . .	83,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	77,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80 .	99,650
» » » » 1-10-1978/80 .	99,500
» » » » 1- 3-1979/81 . .	99,200
» » » » 1- 7-1979/81 . .	98,875
» » » » 1-10-1979/81 .	98,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979-81 .	97,150
» » » » 1- 5-1979/82 .	98,550
» » » » 1- 7-1979/82 .	98,250
» » » » 1-10-1979/82 .	98,500
» » » » 1- 1-1980/82 .	97,550
» » » » 1- 1-1980/83 .	97,725
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,375
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . .	86,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,825
» » » 12 % 1- 4-1982	95,200
» » » 12 % 1-10-1983	92,950
» » » 12 % 1- 1-1984	92,925
» » » 12 % 1- 4-1984 . .	92,750
» » » 12 % 1-10-1984 . .	92,775
» » » 12 % 1-10-1987	91,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1980

Dollaro USA . . .	838,25
Dollaro canadese	734,15
Marco germanico . . .	478,005
Fiorino olandese	436,675
Franco belga	29,875
Franco francese	206 —
Lira sterlina	1972,3
Lira irlandese	1792,25
Corona danese	154,34
Corona norvegese	173,615
Corona svedese	202,58
Franco svizzero	520,26
Scellino austriaco	67,327
Escudo portoghese	17,20
Peseta spagnola	11,945
Yen giapponese	3,826

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 19 giugno 1980, la Banca agricola etnea S.p.a., in S. Giovanni Galermo, frazione di Catania, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(6488)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « La Montagnola 71 » a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 20 giugno 1980 il rag. Giovanni De Dominicis è stato nominato liquidatore della società cooperativa edilizia « La Montagnola 71 » a r.l., in Roma, costituita per rogito dott. Franco Maria Gargiullo in data 3 settembre 1971, rep. n. 310012, in sostituzione dell'avv. Antonio Montanaro, liquidatore ex art. 2545 del codice civile che ha rinunciato all'incarico.

(6429)

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa agricola « P.A.N. - Prodotti agricoli naturali », in Latina.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1980 la società cooperativa agricola « P.A.N. - Prodotti agricoli naturali », in Latina, costituita per rogito dott. Edmondo Millozza in data 25 febbraio 1966, rep. n. 14.471, reg. soc. n. 36/66, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Roberto Ferraro.

(6430)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « San Giacomo Maggiore », in Perdaxius-Narcao.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1980 il dott. Franco Giuseppe Mozzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « San Giacomo Maggiore », in Perdaxius-Narcao (Cagliari).

(6431)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nell'elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi registrati durante l'anno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, dovranno essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 6, in corrispondenza dei numeri 01971, 01972 e 01973, in corrispondenza della colonna « Sede dello stabilimento », dove è scritto: « Della ditta in Marcaria frazione Cesole (Mantova) », leggasi: « Della S.p.a. Glaxovet, in S. Giovanni in Croce (Cremona) »;

alla pag. 16, in corrispondenza dei numeri 02315, 02316, 02317, 02318, 02319, 02320, 02321, 02322 e 02323, in corrispondenza della colonna « Sede dello stabilimento », dove è scritto: « p/o Istituto delle vitamine S.p.a., Segrate (Milano) », leggasi: « p/o Carlo Erba S.p.a., Grazzano Visconti (Piacenza) ».

(6428)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Deliberazione 26 giugno 1980, n. 745. Sostituzione di un componente del comitato del mercato ristretto di Firenze

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visto il regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1977;

Vista la propria delibera n. 540 del 4 maggio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 17 maggio 1979, con la quale sono stati nominati i componenti del comitato del mercato ristretto di Firenze per il biennio 1979-80;

Ritenuto che, a seguito delle dimissioni presentate dal dott. Federico Failla, membro del suddetto comitato in rappresentanza delle aziende di credito, occorre provvedere alla relativa sostituzione;

Vista la propria delibera n. 241 del 12 luglio 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1977, concernente modalità e termini per la costituzione dei comitati del mercato ristretto;

Viste le designazioni effettuate dall'Associazione bancaria italiana con nota del 13 giugno 1980;

Delibera:

Il dott. Gianfranco Bagnoli è nominato, per l'anno in corso, membro del comitato del mercato ristretto di Firenze in rappresentanza delle aziende di credito, in sostituzione del dott. Federico Failla dimissionario.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1980

p. *Il presidente*: MASERA

(6557)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 26 aprile 1980 dalla sig.a Diamant Giovanna, nata a Vienna il 10 marzo 1911, residente a Trieste in via Belpoggio n. 11 tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Diamani.

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della sig.a Diamant Giovanna è ridotto nella forma italiana di Diamani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 25 giugno 1980

p. *Il prefetto*: CAMERLENGO

(6432)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo del personale tecnico laureato delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria (titolo di studio: diploma di laurea in medicina veterinaria . . . posti 1

Facoltà di agraria:

istituto di patologia vegetale (titolo di studio: diploma di laurea in agraria) . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di genetica medica (titolo di studio: diploma di laurea in medicina e chirurgia, in chimica, in fisica, in scienze biologiche ed in scienze naturali) . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica generale (titolo di studio: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) . . posti 1

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(6602)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica teorica (diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) . . posti 1

Facoltà di economia e commercio:

istituto di matematica finanziaria (diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di economia e commercio, diplomi di laurea in fisica, ingegneria, matematica e scienza della informazione) . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina interna (cattedra di clinica medica I) (diploma di laurea in medicina e chirurgia e in scienze biologiche) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea indicato sotto ciascun istituto.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(6604)

Concorso a quarantadue posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di giurisprudenza:

servizi generali . . . . posti 1

Facoltà di economia e commercio:

servizi generali . . . . posti 1

Facoltà di lettere e filosofia:

servizi generali (per la biblioteca) . . . . posti 1
servizi generali (per la biblioteca di studi storico-religiosi « Erik Peterson ») . . . . » 1

Facoltà di magistero:

istituto di pedagogia . . . . posti 1
istituto di psicologia sperimentale e sociale . . » 1
istituto di storia del cinema . . . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

servizi generali . . . . posti 1
istituto di anatomia e istologia patologica II . . » 2
istituto di anatomia umana normale . . . » 1
centro di microscopia elettronica . . . . » 1
istituto di chirurgia d'urgenza . . . . . » 1
istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica . . . . » 1
istituto di clinica delle malattie nervose e mentali » 2
istituto di farmacologia II . . . . . » 1
istituto di fisiologia umana . . . . . » 1
istituto di medicina interna - cattedra di clinica medica generale e terapia medica « A » . . . . » 1
istituto di medicina interna - cattedra di endocrinologia . . . . » 2
istituto di medicina interna - cattedra di ematologia . . . . » 1
istituto di patologia generale e parassitologia . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

centro di microscopia elettronica . . . . posti 1
istituto di chimica analitica . . . . . » 1
istituto di fisica matematica . . . . . » 1
istituto di chimica generale e inorganica . . » 1
istituto di fisica generale . . . . . . » 1
istituto di fisica superiore . . . . . . » 1
istituto di petrografia . . . . . » 1
istituto di scienza dell'informazione . . . » 1

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica . posti 1
istituto di chimica generale e inorganica . . » 1
istituto di chimica farmaceutica applicata . . » 1

Facoltà di agraria:

istituto di meccanica agraria . . . . . posti 1
istituto di scienza delle coltivazioni - sede di servizio: centro sperimentale della facoltà di agraria sito in Carmagnola (Torino) . . . . » 1
istituto di zootecnica generale . . . . . » 1

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di anatomia degli animali domestici . . posti 1
istituto di istologia ed embriologia generale . . » 1
istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria . . . . » 1

Rettorato:

servizi generali . . . . posti 1
centro linguistico interfacoltà . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di partecipazione devono essere presentate o spedite dal rettore dell'Università di Torino, ufficio personale. Nel caso in cui il candidato presenti una sola domanda per più concorsi, l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione al primo dei concorsi in essa indicati

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(6601)

Concorso ad un posto di tecnico ortottico presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici ortottici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(6603)

Concorso a otto posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a otto posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Torino.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(6600)

Concorso a tre posti di tecnico ortottico presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico ortottico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici ortottici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica . . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato dai licei classici, dai licei scientifici, dagli istituti tecnici, dagli stituti magistrali corredato da un attestato di frequenza con esito positivo di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica oculistica, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I con inizio alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Roma.

(6606)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di magistero:

istituto di sociologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di sociologia della facoltà di magistero, via Parigi, 11, Roma, alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6605)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di farmacologia (per la cattedra di farmacologia e farmacognosia) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in farmacia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di partecipazione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: rettore dell'Università degli studi, via Zamboni, 33, Bologna.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(6594)

Concorso a trentotto posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

A) Servizi generali della facoltà di agraria . posti 2
B) Servizi generali della facoltà di architettura . » 3
C) Servizi generali della facoltà di Economia e commercio . . . . » 2
D) Servizi generali della facoltà di farmacia . » 1
E) Servizi generali della facoltà di giurisprudenza » 2
F) Servizi generali della facoltà di lettere e filosofia » 3
G) Servizi generali della facoltà di magistero . » 5
H) Servizi generali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali . . . » 2
I) Servizi generali del rettorato . . » 18

Titolo di studio richiesto: licenza di scuole media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: rettore dell'Università degli studi, piazza S. Marco, 4, 50121 Firenze.

Coloro che intendano partecipare a più concorsi devono presentare domande separate per ciascun concorso.

Le prove di esame si svolgeranno presso le sedi e nei giorni sottoindicati:

A) Servizi generali della facoltà di agraria, presso **la facoltà** di agraria, biblioteca, piazzale delle Cascine, 18, Firenze, il 1° dicembre 1980 e giorni successivi alle **ore 8,30;**

B) Servizi generali della facoltà di architettura, presso la facoltà di architettura, biblioteca, via Micheli, 3, Firenze, il 27 ottobre 1980 e giorni successivi alle ore 8,30;

C) Servizi generali della facoltà di economia e commercio, presso la facoltà di economia e commercio, via Curtatone, 1, Firenze, il 9 dicembre 1980 e giorni successivi alle ore 8,30;

D) Servizi generali della facoltà di farmacia, presso l'istituto di farmacologia, viale Morgagni, 65, Firenze, il giorno 20 ottobre 1980 e giorni successivi alle ore 8,30;

E) Servizi generali della facoltà di giurisprudenza, presso la facoltà di giurisprudenza, via Laura, 48, Firenze, il 15 dicembre 1980 e giorni successivi alle ore 8,30;

F) Servizi generali della facoltà di lettere e filosofia, presso la facoltà di lettere e filosofia, piazza Brunelleschi, 3, Firenze, il 3 novembre 1980 e giorni successivi alle ore 8,30;

G) Servizi generali della facoltà di magistero, presso la facoltà di magistero, via Parione, 7, Firenze, il 1° ottobre 1980 e giorni successivi alle ore 8,30;

H) Servizi generali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, presso l'istituto di geologia e paleontologia, via G. La Pira, 4, Firenze, il 10 novembre 1980 e giorni successivi alle ore 8,30;

I) Servizi generali del rettorato, presso il rettorato dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco, 4, Firenze, il 6 ottobre 1980 e giorni successivi alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(6599)

Concorso a cinque posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di architettura:
istituto di scienza delle costruzioni . . . . posti 1

Facoltà di farmacia:
istituto di chimica farmaceutica e tossicologica posti 1

Facoltà di ingegneria:
istituto di chimica applicata . . . . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di igiene . . . . posti 1
centro di spettrometria di massa . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al rettore dell'Università degli studi, piazza S. Marco, 4, 50121 Firenze.

Coloro che intendano partecipare a più concorsi devono presentare domande separate per ciascun concorso.

Le prove di esame si svolgeranno presso le sedi e secondo il calendario di seguito indicati:

Istituto di scienza delle costruzioni (laboratorio ufficiale prove dei materiali) facoltà di architettura, piazza Brunelleschi, 6 Firenze. Prova scritta: giorno 22 dicembre 1980, ore 9. Prova pratica con relazione scritta: giorno 23 dicembre 1980, ore 9.

Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica, facoltà di farmacia, via Gino Capponi, 9, Firenze. Prova scritta: giorno 17 novembre 1980, ore 8,30. Prova pratica con relazione scritta: giorno 18 novembre 1980, ore 8,30.

Istituto di chimica applicata, facoltà di ingegneria, via S. Marta, 3, Firenze. Prova scritta: giorno 13 ottobre 1980, ore 9. Prova pratica con relazione scritta: giorno 14 ottobre 1980, ore 9.

Istituto di igiene, facoltà di medicina e chirurgia, viale G. B. Morgagni 48, Firenze. Prova scritta: giorno 9 ottobre 1980, ore 9. Prova pratica con relazione scritta: giorno 10 ottobre 1980, ore 9.

Centro di spettrometria di massa, facoltà di medicina e chirurgia viale Morgagni, 65, Firenze. Prova scritta: giorno 29 settembre 1980, ore 9. Prova pratica con relazione scritta: giorno 30 settembre 1980, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(6595)

Concorso a sessanta posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Catania

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sessanta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Catania.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(6598)

Concorso a novantotto posti di infermiere generico presso l'Università degli studi di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia, servizi generali, per novantotto posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 1° grado e diploma di infermiere generico o patentino rilasciato dalla Prefettura.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(6596)

Concorso a cinquanta posti di portantino presso l'Università degli studi di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei portantini delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Catania per cinquanta posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(6597)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a trentasette posti di ingegnere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1980 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 3 giugno 1980 il decreto ministeriale 28 dicembre 1979 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione di sede, del concorso per esami a trentasette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 28 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 1° dicembre 1978.

(6195)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso circoscrizionale, per esami, a ottantasette posti di ingegnere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1980 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 3 giugno 1980 il decreto ministeriale 17 marzo 1980 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione di sede, del concorso circoscrizionale per esami a ottantasette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 13 gennaio 1979.

(6196)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a diciotto posti di chimico nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1980 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 9 giugno 1980 il decreto ministeriale 16 febbraio 1980 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione di sede, del concorso per esami a diciotto posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici, indetto con decreto ministeriale 28 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 29 novembre 1978.

(6197)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso, per titoli, a quindici posti di operaio comune nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione periferica del demanio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1980 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 giugno 1980 il decreto ministeriale 3 agosto 1979 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a quindici posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione periferica del demanio indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 13 settembre 1977.

(6198)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a trentuno posti, elevati a quarantasette, di consigliere nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, ruolo del personale amministrativo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidene della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1980 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 13 giugno 1980 il decreto ministeriale 22 febbraio 1980 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione di sede, del concorso per esami a trentuno posti, elevati a quarantasette, di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale, ruolo del personale amministrativo, indetto con decreto ministeriale 24 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 2 settembre 1978. I trentuno posti sono stati elevati a quarantasette con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

(6192)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica della graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a centosettantasei posti di geometra nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1980 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 giugno 1980 il decreto ministeriale 20 febbraio 1979 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 25 novembre 1977) del concorso per esami, a centosettantasei posti di geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1974.

(6193)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica della graduatoria generale di merito del concorso speciale, per esami, su base regionale, a tredici posti di cassiere nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1980 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 giugno 1980 il decreto ministeriale 10 novembre 1978 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 5 dicembre 1977) del concorso speciale, per esami, su base regionale a tredici posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1976.

(6194)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ottantuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trento.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 11, parte seconda, dell'11 aprile 1980, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Trento 16 ottobre 1979, n. 90742/5, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ottantuno posti di sostituto, bandito con ordinanza 10 marzo 1979.

(6437)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO SAN GIORGIO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(2242/S)

OSPEDALE CIVILE «T. MASSELLI MASCIA» DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(2245/S)

OSPEDALE «S. LIBERATORE» DI ATRI

Concorso a due posti di assistente di psichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di psichiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(2251/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto della divisione neonati-immaturi;

un posto di primario, un posto di aiuto e quattro posti di assistente della divisione infetti;

un posto di aiuto dirigente e cinque posti di assistente della sezione autonoma di neurochirurgia.

L'amministrazione si riserva la facoltà di immettere gradualmente in servizio i vincitori, dopo che sarà avvenuto il completamento delle strutture.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale - settore concorsi dell'ente in Caserta.

(2259/S)

OSPEDALE DI CORTEMAGGIORE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

I candidati nella domanda, oltre alle dichiarazioni di legge, dovranno espressamente dichiarare la propria disponibilità a prestare attività anche in altri enti ospedalieri o presidi sanitari del territorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortemaggiore (Piacenza).

(2243/S)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA SCALETTA» DI IMOLA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia presso il dipendente ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(2244/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE, ISOLAMENTO E DUBINI » DI CALTANISSETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale (plesso S. Elia);

un posto di aiuto di dialisi addetto alla sezione aggregata alla prima divisione di medicina generale (plesso S. Elia);

un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale (plesso S. Caterina Villarmosa);

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale (plesso S. Elia);

un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale (plesso S. Caterina Villarmosa);

un posto di primario di urologia;

due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di ortopedia-traumatologia addetto alla fisioterapia;

tre posti di aiuto di malattie infettive;

un posto di primario della prima divisione di pneumologia ad indirizzo tisiologico;

un posto di primario di cardiologia;

un posto di aiuto di cardiologia;

due posti di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto capo (ad esaurimento) del servizio autonomo interdivisionale di cardiologia;

due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica;

un posto di primario di radiologia;

due posti di aiuto di radiologia;

tre posti di aiuto di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di aiuto di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltanissetta.

(2246/S)

OSPEDALE DELLA VALTIBERINA DI SANSEPOLCRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(2247/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1980, n. 25.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 13 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto della tassa

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti adottati dalla regione Lombardia nell'esercizio delle proprie funzioni, elencati nella tariffa allegata che fa parte integrante della presente legge, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, istituite con legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

Art. 2.
Obbligo del pagamento

La tassa di rilascio, ivi compresa quella relativa all'apertura di farmacie, è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta entro e non oltre il momento della consegna all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

Salvo quanto previsto nel primo comma, gli atti con efficacia pluriennale sono soggetti ad una ulteriore tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa è determinata in rapporto alla popolazione del comune, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.
Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione.

Art. 4.
Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.
Mancato o ritardato pagamento

Gli atti per i quali sono dovute le tasse previste dalla presente legge non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività fino a quando le tasse medesime non siano state corrisposte.

Art. 6.
Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nella annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.
Accertamento delle violazioni

Le violazioni delle norme della presente legge son accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative anche dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti in sede, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici tributari regionali.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza, a norma dell'art. 22 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8.
Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le violazioni previste dal precedente art. 6 sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge.

Art. 9.
Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al presidente della giunta regionale, conformemente a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2, nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, o da quanto l'interessatto abbia avuto comunque piena cognizione di esso.

Resta fermo quanto stabilito negli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2.

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 10.
Delega

Il presidente della giunta regionale può delegare l'assessore competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

Sentito lo stesso assessore, il presidente della giunta regionale può delegare inoltre il responsabile del servizio o, in caso di impedimento di quest'ultimo, del capo dell'ufficio alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme della presente legge.

Art. 11.

Termini per accertamenti e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, alla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Art. 12.

Norme abrogate

E' abrogata la legge regionale 4 marzo 1974, n. 14, ed altresì le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 20 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2.

Cessano di avere applicazione sul territorio della regione Lombardia le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 13.

Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 14.

Norme finali e transitorie

Il pagamento, per l'anno 1980, delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 4 marzo 1974, n. 14, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

Per i provvedimenti amministrativi previsti dall'allegata tariffa, per i quali alla data di pubblicazione della presente legge siano state corrisposte le tasse nella misura indicata nella citata legge regionale n. 14 del 1974, l'eventuale integrazione per l'anno 1980 può essere effettuata congiuntamente al pagamento della tassa per l'anno 1981.

Art. 15.

Clausola d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 marzo 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 febbraio 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 4 marzo 1980, prot.* 22702/2549).

(*Omissis*).

(4905)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801860)